

COMMENTARIUM PRO RELIGIOSIS ET MISSIONARIIS

PRODIT BIS IN ANNO OPERA ET STUDIO FILIORUM CORDIS MARIAE

Ann. C - 2019

Vol. 100 - Fasc. III-IV

ANN. ET VOL. 100

ROMAE 2019
DIRECTIO ET ADMINISTRATIO: VIA GIACOMO MEDICI, 5
00153 ROMA

De superiorum permissu

Omnia proprietatis iura vindicabuntur

COMMENTARIUM PRO RELIGIOSIS ET MISSIONARIIS

Ann. C - 2019

Vol. 100 - Fasc. III-IV

STUDIA CANONICA

Juan José PINEDA FASQUELLE, CMF:
Convenio escrito referente a
las obras encomendadas a los
IVCR por el Obispo Diocesano
(canon 681 §§ 1 y 2), pp. 199-
247.

Benjamin EARL, OP: Opera pro-
pria: Property or patrimony?
consequences for mutual rela-
tions between bishops and re-
ligious, pp. 249-270.

Michele RIONDINO: Il superiore in-
teresse del minore nell'ordi-
namento della Chiesa e degli
Stati, pp. 271-295.

Cristian BEGUS: Imputabilità e
uso di ragione nella dimis-
sione facoltativa del religioso,
pp. 297-315.

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE NELL'ORDINAMENTO DELLA CHIESA E DEGLI STATI

Michele RIONDINO
Australian Catholic University

S o m m a r i o

INTRODUZIONE: 1. Portata giuridica del concetto di interesse del minore. 2. La normativa internazionale sulla tutela dei minori. 3. Modifiche legislative introdotte a seguito della ratifica della CRC. 4. I soggetti di minore età (e la loro tutela) nel diritto canonico. 5. Conclusioni.

Introduzione

L'oggetto della presente analisi, nel trentesimo anniversario dalla promulgazione della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo* (New York, 20 novembre 1989) si inserisce, in modo significativo e a pieno titolo, nella riflessione e nelle ricerche che soprattutto negli ultimi anni gli studiosi della materia portano avanti. Mi riferisco all'analisi comparatistica tra i diversi ordinamenti giuridici; tale analisi si caratterizza, come è noto, per una lettura trasversale del dato normativo cercando di fare emergere maggiormente le affinità, e non le discordanze, sottese ai diversi sistemi giuridici. Avverto fin d'ora che, per ragioni di obbligata brevità legate appunto all'ampiezza sottesa al titolo oggetto del presente studio, non mi sarà possibile trattare in modo esaustivo e analizzare la tutela dei soggetti di minore età nella normativa sovranazionale, nazionale e canonica. Cercherò, tuttavia, di porre in risalto alcuni aspetti sulla tutela dei minori (e dei loro diritti), privilegiando la riferita ottica comparatistica e facendo leva su alcuni principi giuridici ed etici di carattere universale. L'evento odierno che si propone di inaugurare le attività di AURIBUS, all'interno delle molteplici iniziative dell'Istituto Giuridico Claretiano, appare la sede più appropriata per riflettere su di un tema urgente e, al contempo, in cui *inter-disciplina-*

rietà e *trans-disciplinarietà* (*Veritatis Gaudium*, n. 4 lett. c) risultano necessarie per contribuire all'edificazione di una autentica civiltà che investe sui più piccoli, in ossequio al messaggio evangelico che li definisce «*i più importanti del Regno*» (Mt 18, 1-4).

La tutela della tappa che coincide con l'infanzia e l'adolescenza, e la conseguente promozione dei legittimi interessi di cui i soggetti di minore età sono legittimi titolari, rappresenta una delle grandi sfide che la società contemporanea rivolge non solo alla regolazione giuridica dei singoli Stati ma, in particolar modo, a tutti gli interventi della sfera pubblica. L'attenzione rivolta alla tutela dei fanciulli è infatti presente, già da parecchi decenni, nella maggior parte degli ordinamenti secolari i quali si sono gradualmente impegnati a costituire in discipline epistemologicamente autonome sia il diritto di famiglia in generale che il diritto minorile in particolare.

A tutti è noto come nel contesto occidentale in cui viviamo, seppur con apparenti segni di benessere rispetto ad altre realtà sociali e culturali non distanti da noi, assistiamo quotidianamente a gravi e preoccupanti contraddizioni sull'infanzia. Le solenni Dichiarazioni internazionali stipulate negli ultimi decenni hanno gradualmente cercato di attenuare questi pericoli e queste allarmanti diversità riconoscendo ai minori una particolare titolarità di diritti e di interessi, soprattutto in considerazione della loro condizione di soggetti in formazione. Garantire, quindi, la protezione e la tutela effettiva dei diritti e degli interessi di coloro che si *affacciano alla vita* costituisce, ora più che mai, una priorità assoluta su cui nessuno può sentirsi esonerato. Nonostante ciò, è solo dalla fine degli anni ottanta che si è sviluppata, in modo particolare nella maggior parte dei Paesi europei, una cultura fondata sulla attenzione e sulla solidarietà (principi che sono alla base di una comune etica sociale) verso la condizione dei minori e, in modo particolare, verso il loro armonico sviluppo.

1) Portata giuridica del concetto di interesse del minore

Il concetto di *interesse del minore* risulta oggi il principio cardine su cui si fonda sia la legislazione familiare e minorile,

sia la normativa di carattere sociale nella maggior parte dei paesi occidentali. Il concetto in esame è espressamente sancito nella *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo* di New York del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la L. 176/1991), nonché nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, proclamata a Nizza nel 2000. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (di seguito CRC), di cui —come accennato precedentemente— abbiamo celebrato lo scorso Novembre il trentesimo anniversario, risulta il trattato internazionale in materia di diritti umani che ha ottenuto il maggior numero di ratifiche (196) fatta eccezione, ad oggi, per gli Stati Uniti. Anche la Santa Sede, pur formulando alcune riserve, in particolare sul ruolo che deve essere garantito alla famiglia in tema di scelta educativa e religiosa, si annovera tra i primi soggetti di diritto internazionale ad avere sostenuto e ratificato la Convenzione di New York in nome proprio del *superiore interesse del fanciullo*, principio che trova nel secolare magistero della Chiesa piena e responsabile accoglienza.

Il ricordo, inevitabilmente, riporta la nostra memoria a quel lontano 20 novembre del 1989 quando, quasi a voler commemorare il bicentenario della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, venne presentata all'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la *Magna Charta* dei diritti del bambino: un corpus legislativo composto da ben cinquantaquattro articoli che, ratificato dalla maggioranza assoluta dei Paesi, ha modificato radicalmente il concetto giuridico sotteso alla figura del minore innovando, in modo coraggioso e significativo, tutte quelle tutele già attribuite alla figura del *fanciullo* dagli ordinamenti internazionali il quale, in forza di questa nuova intesa tra i popoli, deve essere considerato soggetto attivo di diritti e non più oggetto passivo che necessita generiche cure e/o mere tutele. In virtù di ciò che viene solennemente stabilito nella Convenzione, che ricordiamo essere vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata, ad *ogni bambino* deve essere garantito: un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (*ex art. 27*); il migliore stato di salute possibile nonché la possibilità di poter beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione (*ex art. 24*); la protezione contro ogni forma di

sfruttamento economico (*ex art. 32*); la possibilità di accedere ad una educazione e formazione lavorativa in funzione delle capacità che gli sono proprie (*ex art. 28*). Accanto a ciò la Convenzione stabilisce che il criterio del *miglior interesse del minore*, clausola da adottare nel caso in cui si debbano prendere provvedimenti giurisdizionali e nella predisposizione di percorsi di promozione e tutela da parte della Pubblica Amministrazione, debba essere sempre considerato come prevalente.

Come è noto, non spetta generalmente alle fonti normative definire i concetti; quelle di rango internazionale hanno già svolto un importante ruolo, in quanto hanno favorito l'impegno dei legislatori nazionali e della giurisprudenza —dei vari ambiti e livelli— che hanno cercato di considerare l'interesse del fanciullo come baricentro di tutta la normativa familiare e minorile. Molti studiosi però sono concordi nell'affermare la concreta necessità di pervenire ad una definizione esplicita dell'*interesse del minore*. Malgrado ciò, nessuna legislazione o giurisprudenza è riuscita a fornire una definizione del concetto che abbia come fondamento criteri oggettivi. Ciò non dovrebbe sorprendere eccessivamente; l'interesse del minore, nelle fonti giuridiche indicate, è una clausola di carattere generale che *ex natura sua* concede largo spazio alla discrezionalità interpretativa. Può stupire, al contrario, la totale mancanza nelle normative di rango nazionale, di criteri mirati a circoscrivere tale discrezionalità, eccezion fatta per il Regno Unito con il *Children Act* del 1989 (ripreso poi in forma ampia dal *Family Law Act* del 1996) nel cui preambolo si statuisce: «...quando una corte decide in merito a qualsivoglia questione concernente la cura e l'educazione di un minore o l'attribuzione di redditi che ne derivano, dovrà considerare il benessere del minore quale criterio preminente di valutazione...».

Nella cultura giuridica europea si è quindi assistito, pur con le naturali differenze che rispondono alle peculiarità dei singoli stati, ad una nuova sensibilità verso la tutela dei minori ed in particolar modo dei loro *preminenti interessi*; tale principio è divenuto fulcro della regolazione giuridica sull'infanzia identificando, tale concetto, come criterio ispiratore dei rapporti tra la sfera pubblica e quella privata in ambito familiare.

2) La normativa internazionale sulla tutela dei minori

Nella legislazione internazionale del secolo scorso si apprezza l'evoluzione testé indicata; prima di essa, la posizione del minore era stata da sempre collocata in una *zona d'ombra*, sia per ciò che concerne la sua personalità, sia in riferimento alla sua tutela. Non sono trascorsi molti anni da quando, in senso giuridico, il fanciullo era considerato fondamentalmente alla stregua dei malati e degli inabili, cioè non in grado di agire in modo autonomo. Tale interpretazione dipendeva dall'idea di totale subordinazione del minore nei confronti dei genitori. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale la tutela dei minori e dei loro interessi fu affrontata, per la prima volta, nel periodo immediatamente successivo all'industrializzazione. Ciò si spiega in quanto il concetto in sé di interesse del minore era strettamente correlato allo sfruttamento dei fanciulli nel mondo del lavoro. Agli inizi del secolo scorso, in seno alla *Conferenza Internazionale di Diritto Privato* svoltasi all'Aja nel 1902 emerse, con forza, l'urgenza di favorire una nuova sensibilità verso il minore lavoratore.

Ulteriore traguardo in materia minorile si raggiunse ad opera dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), le cui celebrazioni per i cento anni dalla fondazione sono ancora in corso ad opera di diversi Paesi e Istituzioni. Fu proprio l'OIL nel 1919, ad elencare tra le sue proprietà quella di promuovere la tutela minorile in materia internazionale, con particolare attenzione all'accesso del minore al mondo del lavoro, nonché alla sua tutela sociale e previdenziale. Alla Convenzione del 1919 sono susseguiti numerosi atti normativi che hanno rappresentato un sistema strutturato di tutela dei minori lavoratori come, per esempio, la Convenzione n. 138 del 1973, la quale innalzava l'età minima del minore lavoratore da quattordici a quindici anni. L'impegno profuso con tenacia nei decenni successivi, da parte dell'ILO, trova altresì un particolare punto di approdo nella Convenzione n. 182 del 1999 finalizzata ad abolire le peggiori forme di sfruttamento lavorativo a danno di un minore, ivi comprese le attività illecite e il reclutamento di minorenni nei conflitti armati.

Il primo tentativo di elaborare uno statuto organico dei diritti dei minori risale tuttavia al 1924 quando la Società delle

Nazioni, fortemente incoraggiata da movimenti nati prevalentemente nella realtà e nella cultura giuridica anglosassone, approvò la *Dichiarazione dei Diritti del fanciullo* di Ginevra che, per la prima volta, sanciva alcuni diritti fondamentali da garantire al minore in vista di una sua armonica crescita. Trattandosi di una Dichiarazione Internazionale, alla quale si conferisce, come è noto, valore meramente programmatico, i diritti ivi sanciti risultavano privi di qualsiasi effetto giuridico obbligatorio nei confronti degli Stati.

Proprio per i precedenti normativi di ambito internazionale ora ricordati, risulta paradossale e sconcertante che nella *Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo* del 1948, con cui le Nazioni Unite raccoglievano la dolorosa e drammatica eredità della seconda guerra mondiale, non sia stato riservato uno spazio autonomo e proprio alla figura del minore, concepito unicamente in relazione alla famiglia di origine. Si deve ricordare che simile impostazione, già all'epoca della Dichiarazione, era in declino in quanto ancorata all'arcaica logica del loro essere figli.

Forse per tale segno di involuzione si accentuò, in seguito, la necessità di elaborare un trattato internazionale e organico che prevedesse una puntuale elencazione dei diritti del minore, colmando così le lacune presenti nella *Dichiarazione di Ginevra* del 1924. Fu proprio l'ONU che elaborò una nuova *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* (anch'essa dotata di valore meramente programmatico e priva di efficacia giuridica vincolante), approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite riunita a New York il 20 novembre del 1959. I principi riconosciuti nella Dichiarazione oggetto della nostra analisi, pur non essendo esigibili nei singoli ordinamenti, rendono tuttavia concreti alcuni valori insiti nei vari sistemi giuridici e mettono in evidenza un diffuso riconoscimento dei diritti e degli interessi del minore. Nell'art. 7, inoltre, si richiama esplicitamente il ruolo familiare per una crescita armonica ed un sano sviluppo di un soggetto in formazione.

L'evoluzione fin qui delineata e la lunga strada percorsa, dalla normativa sulla tutela dei minori, ha contribuito a «preparare il terreno» per la stipula di accordi internazionali aventi efficacia vincolante per gli Stati come, per esempio, la *Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo di New York* del

1989 che raccoglie, in forma unitaria, i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che si devono riconoscere ad un soggetto in formazione. Il principio generale, canone interpretativo di tutti gli istituti giuridici a tutela di un soggetto di minore età, viene quindi a coincidere con l'*interesse supremo del fanciullo*, di cui l'art. 3 fa esplicito richiamo:

«*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*».

Appare evidente, dalla chiara formulazione dell'art. 3, che il criterio del *preminente interesse* risulti indirizzato a regolare in particolare tutte quelle situazioni giuridiche in cui gli interessi del fanciullo siano in opposizione con gli interessi di altri soggetti a lui contrapposti; conseguenza immediata risulta quindi il riconoscimento al minore di uno status autonomo ed indipendente rispetto a quello degli adulti nonché di un impegno, da parte degli Stati, di assumere l'obbligo di far rispettare a tutti i diritti sanciti.

Per la prima volta si pone quindi l'accento sulla necessità di favorire lo sviluppo armonico della personalità del minore dotato di legittime aspirazioni, potenzialità e caratteristiche che dovranno essere rispettate dagli adulti e dalla comunità sociale. In questa prospettiva emerge un palese richiamo affinché ogni adulto si impegni a contribuire non solo alla armonica crescita del minore ma, in particolare, alla sua realizzazione personale limitando ansie, paure e incertezze in modo da rendere meno difficile un suo maturo e responsabile inserimento nella società. *Fiducia, sicurezza e disponibilità* vengono ad essere prerogative fondamentali da garantire a ogni bambino: prerogative che lo aiuteranno a una solida costruzione del suo destino non solo come uomo, bensì come responsabile cittadino in grado di rispondere alle molteplici sfide che si troverà a dover fronteggiare.

Ulteriore menzione, circa il supremo interesse del minore, è presente nell'art. 9 della Convenzione ONU dove si afferma il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori, purché ciò non sia contrario ai suoi *preminenti interessi*. Si prevede altresì che gli Stati parte vigilino af-

finché il bambino non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che, sempre nel rispetto delle leggi procedurali, l'allontanamento risulti necessario nel suo *preminente interesse*. Ciò significa che la possibilità di intrattenere regolarmente rapporti e relazioni con entrambi i genitori non dovrà limitare, in alcun modo, il suo naturale e graduale sviluppo psico-fisico.

In conclusione, si può quindi affermare che la CRC renda testimonianza non solo di un esplicito impegno sociale a tutela dei minori, ma anche di un autonomo riconoscimento giuridico finalizzato a stabilire il *preminente interesse* come criterio prevalente e unico da rispettare.

La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 2000, dopo aver solennemente enunciato, nel Preambolo, i principi su cui si fonda la nostra comunità, si sviluppa in 54 articoli in cui emergono valori comuni quali la *dignità, la libertà, l'uguaglianza* e la *solidarietà* che, lungo i secoli, hanno accompagnato la cultura occidentale. Tali valori impegnano i popoli europei a creare tra loro un legame sempre più solido nell'intenzione comune di contribuire all'edificazione «*di un futuro di pace fondato nella consapevolezza del suo patrimonio spirituale e morale*». L'art. 7 della *Carta di Nizza* si impegna altresì a rispettare la vita privata e familiare garantendo, in tal modo, una tutela verso ingiustificate ingerenze esterne concedendo alla famiglia maggiori spazi di autonomia nei confronti dei pubblici poteri.

Ma è l'art. 24 che sancisce i diritti fondamentali del bambino riconoscendo il suo *preminente interesse* rispetto a quelli degli adulti. Oltre ad enunciare il diritto alla *protezione* e alle *cure*, si garantisce al fanciullo il naturale diritto a perseguire il suo legittimo *benessere*: concetto che non si limita solo alla salute fisica o psichica bensì all'obbligo di favorire e tutelare un suo integrale e armonico sviluppo olistico. Successivamente si riconosce al minore il diritto a *esprimere liberamente la propria opinione*, la quale sarà presa in considerazione tenendo presente dell'età e della maturità. Infine si ribadisce che qualsiasi atto compiuto da autorità pubbliche o da istituzioni private dovrà tenere in considerazione il *preminente interesse* del bambino come unico criterio, modalità che dovrà essere adottata anche per garantire il diritto di intrattenere relazioni con en-

trambi i genitori (nell'ipotesi in cui la convivenza familiare venisse a cessare).

3) Modifiche legislative introdotte a seguito della ratifica della CRC

Anche il nostro Paese, sebbene a volte con inspiegabile silenzio o ritardo nel recepire il principio del *superiore interesse del minore*, in questi trenta anni ha progredito in materia. Sono varie le riforme legislative degne di essere ricordate: per brevità mi riferirò solo ad alcune considerate, a mio parere, innovative proprio sulla scorta di ciò che la normativa internazionale da lungo tempo richiede.

Il primo riferimento legislativo degno di nota è rinvenibile nella *Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili* (L. n. 104/1992) dove, in forza del principio di *non discriminazione* (art. 2) e con un particolare riferimento all'art. 23 della CRC, si prevede il diritto per tutti i bambini con disabilità di poter vivere in modo dignitoso e di non essere discriminati. In tale norma viene sancito come prioritario l'impegno da parte del nostro Paese di garantire gli standard minimi di accesso all'educazione, standard che devono essere pensati e progettati partendo dalla clausola dell'*interesse superiore del minore*, anche di colui che è particolarmente vulnerabile, a seguito proprio della sua condizione. Connesso a ciò la Legge – quadro, richiamando ciò che viene stabilito nell'art. 28 della CRC, si impegna a garantire e a rimuovere tutti quegli ostacoli (anche legati ad ancestrali preconcetti) che impediscono al minore con disabilità l'accesso all'educazione (per lo meno fino alla scuola dell'obbligo).

In tema di immigrazione si devono altresì indicare alcuni passi in avanti in linea teorica, sebbene a volte purtroppo disattesi. La condizione giuridica del minore straniero, e anche di quello non accompagnato, risulta dall'applicazione di norme presenti in alcuni provvedimenti, tra loro eterogenei, finalizzati a disciplinare le diverse problematiche sottese alla situazione in cui il minore vive: *identificazione, accoglienza, affidamento, tutela* ed eventuale *rimpatrio*. Negli ultimi anni abbiamo quindi assistito ad un progressivo proliferare di norme le quali hanno indotto gli operatori della giustizia, le pubbliche

amministrazioni interessate ed i servizi sociali, ad avere notevoli difficoltà nella identificazione delle regole applicabili. Degno di nota risulta, inoltre, ciò che si prevede nell' art. 38 del *Testo Unico sull'immigrazione* del 1998, dove si afferma il diritto del minore straniero di accedere alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado indipendentemente, dalla titolarità o meno, di un regolare permesso di soggiorno. L'art. 38 stabilisce, infatti, che ai minori stranieri presenti nel territorio italiano debba essere riconosciuto il diritto allo studio e che essi siano tenuti all'obbligo scolastico; la norma prevede, altresì, che ai «*minori si applichino tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica*», ricordando come la piena effettività del diritto allo studio debba essere garantita «*dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana*». Ancora più incisiva risulta la disposizione contenuta nell'art. 45 del *Regolamento recante le norme di attuazione del Testo Unico* (d.p.r. 394/99) dove si ribadisce che ai minori stranieri presenti nel territorio italiano debba essere riconosciuto il diritto all'istruzione «*indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*». A motivo di ciò si riscontra, purtroppo, ancora un alto tasso di abbandono, di non inserimento o di non integrazione scolastica da parte di molti bambini provenienti da altre nazioni.

Di recente la tutela del minore non accompagnato è stata affrontata anche dal Parlamento europeo con la Risoluzione (2013) 0387 in cui si suggerisce agli Stati di elaborare misure strategiche vincolanti per i minori non accompagnati (paragrafo 11). In modo analogo anche la Direttiva 2013/33/UE prevede particolari garanzie alle quali gli Stati devono adeguarsi nell'accoglienza dei minori, e ciò indipendentemente dalla modalità del loro ingresso nel Paese in cui approdano. Il *superiore interesse del minore* è altresì richiamato in merito alla formazione specifica che devono possedere coloro che si occupano dei minori non accompagnati (*ex art. 24*). Da ultimo è degna di menzione la recente legge 47/2017, recante alcune *Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*,

dove all'art. 3 si afferma il divieto assoluto di respingimento alla frontiera di un soggetto di minore età che risulti essere non accompagnato.

Ulteriore passo in avanti è stato compiuto con l'introduzione, a seguito della L. 149/2001, delle modifiche alla L. del 1983 sull'adozione dei minori. La nuova normativa, rubricata *Diritto del minore ad una famiglia*, che prevede regole più elastiche sui requisiti per adottare un soggetto di minore età, è interamente forgiata su di un impegno da parte del legislatore di tutelare il *superiore interesse del fanciullo* nell'ambito della sua famiglia di origine e, solo nel caso in cui ciò dovesse essere contrario ai suoi *preminenti interessi*, all'interno di una famiglia cd. affidataria (e cioè per un periodo di tempo) o all'interno di una famiglia in cui entrerà a fare parte per sempre. Con questa epocale riforma, caratterizzata da un chiaro assetto volontaristico nei confronti del minore, si è voluto rispondere ai principi della CRC, in particolare quelli presenti negli artt. 20 e 21 e cioè quelli inerenti alla protezione di ciascun bambino privato, anche solo temporaneamente, della sua famiglia di origine (da parte di ogni Stato). L'entusiasmo di molti coniugi spesso però cede allo sconforto a seguito di eccessive «lungaggini burocratiche», in particolare nei casi di adozione internazionale.

Anche nella dimensione patologica del legame coniugale si dimostra una nuova linea di azione intrapresa dal nostro legislatore. Mi riferisco alla L. 54/2006 (legge sull'*affidamento condiviso dei figli*). Tale provvedimento legislativo risulta l'apporto di un lungo ed atteso iter volto ad adeguare la normativa italiana, sebbene solo parzialmente, alla CRC, alla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996 e, ancor di più, alla Convenzione adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 3 maggio del 2003 a Vilnius (Lituania), diretta a garantire la piena titolarità del fanciullo a mantenere contatti con entrambi i genitori. La Novella in esame capovolge quindi il precedente regime codicistico italiano, in cui l'affidamento *monogenitoriale, esclusivo ed obbligatorio*, rappresentava la regola generale; in tale forma viene recepito il principio fondamentale secondo cui il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia (già sancito in Italia L. 149/2001). Con la L.

54/2006 il Legislatore, anche sulla scorta di orientamenti emersi in sede internazionale, ha inteso riconoscere e attuare pienamente il diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, prevedendo la loro partecipazione attiva nella vita del figlio anche successivamente alla disgregazione del nucleo familiare abbandonando, in tale modo, la tradizionale distinzione di ruoli tra genitore affidatario e genitore non affidatario.

Dalla normativa in esame risulta quindi significativo che ciascun provvedimento relativo all'affidamento, in primo luogo a quello condiviso, è emanato con esclusivo riferimento alla attuazione del diritto del figlio alla bigenitorialità, in quanto la legge non prevede un corrispondente diritto in capo ai genitori; in tale ottica la L. 54/2006, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (in particolare all'art. 9), interviene con lo scopo di favorire un equilibrato e sereno rapporto con entrambi i genitori anche in caso di dissoluzione dell'unità familiare. Nel caso in cui il giudice valuti negativamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, dispone l'affidamento (in via esclusiva) ad uno dei genitori; tale possibilità, tuttavia, non rappresenta un ritorno alla vecchia disciplina. La responsabilità genitoriale, infatti, resta in capo ad entrambi i coniugi e nessuno dei due viene, di fatto, escluso dalla vita del figlio. La L. 54/2006 continua, tuttavia, a sollevare ancora oggi numerose perplessità applicative, soprattutto per ciò che riguarda la realizzazione pratica del concetto di bigenitorialità e la definizione di tempi di visita e mantenimento che nella prassi hanno il rischio, a volte reale, di avvicinarsi a quelli della legislazione in vigore prima della riforma adottata con la legge italiana sull'affido condiviso.

In ultima analisi vi è unanimità nel considerare come il tema delicato dell'affidamento condiviso confermi l'esigenza e l'urgenza di una armonizzazione, a livello europeo, dei principali istituti del diritto di famiglia. La crescente frequenza di matrimoni, di separazioni e di divorzi di persone appartenenti a diversi stati, culture e tradizioni europee non sono una novità: in base alla legge applicabile, nelle singole realtà, sarà o meno possibile l'affidamento condiviso o congiunto. In Italia, per pervenire ad una soluzione adeguata, come pure ad una

comune disciplina europea, è necessario prendere piena consapevolezza, sia da parte dei diversi legislatori come da parte di tutti i cittadini europei, del contenuto non autoritario della potestà dei genitori nei confronti dei figli, potestà che deve essere intesa primariamente in senso funzionale, cioè come strumento idoneo a favorire e realizzare gli interessi ed il bene dei minori in vista di un loro sviluppo olistico.

In ambito penale merita di essere menzionata la ratifica, ancora un volta eccessivamente in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, della Convenzione di Lanzarote del 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. La ratifica da parte del nostro Paese risale al 2012 con la legge n. 172 la quale, come è noto, è stato oggetto di un complesso, e non affatto celere, iter di approvazione parlamentare. La *Convenzione di Lanzarote*, a mio avviso, non rappresenta solo una *pietra miliare* e un punto di approdo in materia di contrasto ai reati sessuali a danno dei minori, ma cristallizza alcuni principi validi per tutto il diritto dei minori e la cultura sulla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Emblematico, a tale proposito, è il Preambolo dove si utilizza l'espressione *benessere*, concetto che per la prima volta trova spazio, in forma autonoma ed indipendente, in un trattato sovranazionale. Premettendo quindi il termine *benessere* all'*interesse superiore* del fanciullo si è voluto conferire un contenuto e un obiettivo alla discussa ed eccessivamente discrezionale clausola dell'*interesse superiore*. Il concetto di benessere è presente, come è noto, in diversi e significativi passaggi della CRC del 1989, così come espressamente inserito nel Preambolo della *Carta africana sui Diritti e il Benessere del bambino* del 1990. Benessere che, come appare anche ad una prima riflessione, rappresenta il contrario di quel malessere in continuo aumento che è contemporaneamente causa e conseguenza dello sfruttamento e dell'abuso sessuale; spesso, come insegnano numerosi studi di carattere psicologico e criminologico, gli abusanti sono stati, a loro volta, bambini abusati. Entro la fine di quest'anno, l'Azerbaijan si aggiungerà altri Paesi europei che hanno ratificato tale trattato internazionale; in tale modo la Convenzione di Lanzarote potrà essere annoverata tra i documenti normativi del Consiglio d'Europa che ha ottenuto il maggior numero di ratifiche.

Da ultimo il concetto di *superiore interesse del fanciullo* ha guidato anche la recente modifica sulle disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, avvenuta con la legge n. 219 del 2012. L'eliminazione di qualsivoglia discriminazione di fronte allo status di *figlio* risponde non solo alla normativa interna del nostro Paese (Costituzione e Codice Civile) e a quella internazionale (CRC artt. 2 e 3 sulla *non discriminazione* e sul *superiore interesse del minore*) ma, primariamente, ad un principio di civiltà giuridica di fronte al quale nessun Paese democratico può ignorare.

La legge 219/2012, rubricata «*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*», è intervenuta ad adeguare l'intero impianto codicistico alla ormai da tempo radicata consapevolezza sociale della piena equiparazione dei figli, a prescindere se nati in costanza di matrimonio o al di fuori di esso, dando piena e definitiva attuazione al disposto di cui al 1° comma dell'art. 30 Cost., attraverso l'affermazione della unicità dello stato di figlio. In conformità con l'affermata unicità dello stato, il Decreto delegato n. 154 del 28 dicembre 2013 ha provveduto a uniformare e riformare ogni parametro normativo in materia di filiazione. Ancorché per via ordinaria, il legislatore ha, di fatto, annullato il campo di applicabilità di quella parte del comma 3° dell'art. 30 Cost., che contiene la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori dal matrimonio entro i limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima e con le prerogative specifiche di questa: il 3° comma ha notoriamente rappresentato, infatti, lo strumento normativo per giustificare, sul piano ermeneutico, margini di discriminazione che hanno accompagnato la filiazione naturale sino alla promulgazione della citata legge del 2012.

L'art. 30 Cost. è stato —e rimane— espressione di una radicale frattura con il tradizionale giudizio di disvalore verso la filiazione naturale: operando la sostanziale equiparazione tra quest'ultima e la filiazione legittima in armonia con il principio di non discriminazione di cui all'art. 3 Cost., la norma ha esteso oltre l'ambito matrimoniale il contenuto dell'art. 147 c.c., tanto nella formulazione tradizionale, quanto e ancor di più in quella attuale, frutto della revisione operata dall'art. 3 del Decreto in analisi, che aggiunge ai doveri genitoriali quello della assistenza morale dei figli. Il combinato disposto dell'art.

30 Cost., dell'art. 147 c.c., nonché dell'art. 315 *bis* c.c., si viene così a porre definitivamente come *grundnorm* dell'intera disciplina dei rapporti genitori-figli: accordando a ciascun genitore, congiuntamente e disgiuntamente, una posizione giuridica piena volta a realizzare il c.d. *progetto educativo* della prole. In questo quadro normativo, il riformato art. 315 c.c. (norma di apertura del Titolo IX, rubricato *Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio*), con la sua formulazione essenziale, rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana del sistema-famiglia e genera una profonda frattura con il passato, gettando le basi per la riedificazione dell'intera disciplina del diritto di famiglia e delle successioni. Non è un caso che il legislatore del 2012 abbia voluto far riferimento, nell'intitolazione e nel contenuto della disposizione, allo *status* giuridico dei figli, essendo evidente come incidere sullo *status filiationis* rifletta i suoi effetti in via diretta e immediata anche sugli altri *status* familiari e sugli istituti ad essi connessi.

4) I soggetti di minore età (e la loro tutela) nel diritto canonico

Passando ora all'Ordinamento canonico dobbiamo subito sottolineare che la famiglia, sia per la Chiesa, sia per la nostra tradizione civile, non è definita come un istituto esclusivamente di diritto privato, ma come un ponte tra persona e società, o meglio tra persona e Stato, come già era definita nel pensiero di Cicerone che saggiamente attribuiva alla famiglia il rango di «*principium urbis et quasi seminarium rei publicae*». Ciò nonostante il diritto canonico positivo, quindi il Codice del 1983 (CIC), non ha riservato all' *istituto della famiglia e alla tutela dei minori* un grande spazio; durante la riforma precedente alla promulgazione del nuovo Codice di fronte alla richiesta, avanzata da parte di alcuni membri del ristretto gruppo che aveva il compito di redigere il nuovo *corpus legislativo*, di predisporre una parte (se non proprio un libro) del Codice che comprendesse una normativa a tutela della famiglia e, segnatamente, dei minori, l'allora Presidente della Commissione per la riforma del CIC, Card. Pericle Felici, rispose: «*una trattazione sistematica del diritto di famiglia non risponde né al-*

l'indole né alla natura del Codice». Il motivo di tale affermazione perentoria risiede nell'attenzione riposta dalla Chiesa, e conseguentemente dal suo ordinamento, più alla riflessione sul matrimonio in fieri e non tanto su quello in facto esse.

A tale proposito giova ricordare come fu proprio il Concilio Vaticano II ad aver segnato una svolta nell'evoluzione ecclesiale per la piena promozione dei diritti dei minori, e per un reale ed equilibrato sviluppo della loro personalità. Di ciò ne è prova la Dichiarazione conciliare *Gravissimum Educationis* del 1965 dove si afferma: «*I fanciulli e i giovani, tenuto conto del progresso della psicologia, della pedagogia e della didattica, debbono essere aiutati a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali, ad acquistare gradualmente un più maturo senso di responsabilità».*

Nell'attuale Codice di Diritto Canonico però non vi sono particolari richiami alla famiglia e ai minori, fatta eccezione per alcuni canoni inseriti nel Libro II circa la condizione dei fedeli e sulla scelta dello stato di vita, quale diritto (costituzionalmente garantito) su cui nessuna ingerenza può essere tollerata (can. 219). Ulteriori richiami alla famiglia, sempre in relazione ai figli, si possono rinvenire nel can. 226, par. 2, sull'educazione dei figli (tema su cui ci soffermeremo nel prosieguo). Ma è proprio nella dimensione patologica della convivenza matrimoniale che il legislatore canonico fa riferimento al *bene della famiglia* quale criterio ermeneutico da prendere come principio guida per il bene di tutti i componenti all'interno della stessa. Infatti, nel Libro IV del CIC, e precisamente nel can. 1152, trova spazio nella disciplina sulla *separazione manente vinculo* il preminente interesse che si deve riservare al bene della famiglia sia per il prosieguo della convivenza, sia per la soluzione opposta e cioè quella relativa alla separazione dei coniugi. Peraltro, l'intollerabilità della convivenza è prevista anche come motivo per la separazione coniugale in sede civile, a norma di quanto disposto dall'art. 151 c.c., così come sostituito dall'art. 33 introdotto a seguito della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la L. 151 del 1975.

Orbene, come già ricordato, anche al legislatore canonico non sfugge la patologia del matrimonio, anche di quello sorto validamente, per cui ha presente tutte quelle situazioni in cui il recupero della convivenza non è possibile e nelle quali non è

detto che, nella permanenza di una situazione di crisi, la convivenza tra i coniugi risulti, di fatto, il migliore modo per esaudire i *gravissimi compiti* che vengono affidati ai genitori. Per tale ragione, il can. 1695 stabilisce l'impegno dell'Ordinario o del giudice ad utilizzare tutti i metodi dettati dalla sollecitudine pastorale per giungere alla riconciliazione dei coniugi in procinto di interrompere la convivenza, anche quando tale rottura sia fondata in uno dei titoli previsti dalla legge canonica. E' noto che tra i motivi di separazione legittima si annovera l'adulterio. Il legislatore però richiamandosi al *bene della famiglia*, cioè al preminente *interesse dei figli*, raccomanda al coniuge vittima di adulterio (e lo raccomanda *vivamente*, can. 1152 par. 1) di perdonare l'altro e di non interrompere la convivenza. E' un caso in cui risulta evidente la superiore considerazione che merita, nelle norme canoniche, l'interesse dei figli rispetto ad un titolo di stretta giustizia che autorizzerebbe ad interrompere legittimamente la convivenza. Allo stesso tempo, il bene spirituale e materiale dei figli è titolo previsto per la soluzione opposta, cioè per l'esonero dell'obbligo della convivenza coniugale, evitando di recare ai figli inutili sofferenze frutto di un clima anomalo nel nucleo familiare (can. 1153 par. 1). Il *superiore interesse* dei figli, principio solennemente sancito in numerosi trattati internazionali, non ultima la Convenzione ONU sui diritti del bambino del 1989, entra a pieno titolo nel *corpus legislativo* della Chiesa.

L'ordinamento canonico positivo, come ricordato in precedenza, in quanto incentrato soprattutto nei temi in cui è in gioco l'identità della Chiesa e l'essenza della sua missione, si è occupato del ruolo del minore e della tutela dei suoi diritti in modo pressoché limitato; nel vigente codice di diritto canonico ci sono poche disposizioni che si riferiscono espressamente ai minori (rinvenibili in meno di dieci canoni). Il CIC, però, non esaurisce l'ordinamento della Chiesa di cui fanno anche parte, sia i contenuti del diritto naturale, sia altre leggi positive che la Chiesa rende proprie con strumenti giuridici adeguati, anche quando hanno come autore un'altra autorità legislativa extraecclesiale. In tal senso, tramite lo strumento della ratifica, non sono mancati espliciti interventi della Chiesa mirati a riconoscere alcune leggi finalizzate alla tutela e alla protezione del minore, in particolare in rapporto alla vita ed educazione.

Altre volte si avvera un rinvio, almeno indiretto, alla legislazione minorile e familiare degli Stati, salvo il diritto divino. Si pensi, ad esempio, all'Istruzione *Dignitas Connubii* del 2005 dove, nell'art. 3 par. 3, si fa menzione esplicita agli effetti civili del matrimonio e agli obblighi di mantenimento ed educazione della prole nei casi di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. In alcune materie, come il riconoscimento del diritto alla vita, la dottrina e le leggi della Chiesa non potranno mai accodarsi all'evoluzione delle leggi statuali che tendano a far prevalere altri diritti degli adulti, in presunta contraddizione con quelli dei più piccoli.

L'attuale codice stabilisce, nel can. 98 par.2 che il minore rimane sottoposto alla potestà di entrambi i genitori o dei tutori; l'evoluzione principale si coglie nel riferimento alla legge divina, e non solo a quella canonica, come fonte di disposizioni che esimono il minore da tale potestà. Tale riferimento, inesistente nel *Codex 1917*, si può ritenere rispondente all'esigenza di tutelare più efficacemente l'autonomia e la libertà del minore in questioni personalissime, come la scelta —già menzionata— circa lo stato di vita (can. 219 CIC), non sufficientemente tutelate nella legislazione precedente. La ragione di ciò deriva, non tanto da un riconoscimento di una parità tra i coniugi, superando così l'antica concezione della patria potestà, bensì dall'ordine naturale che conferisce ad entrambi i genitori le responsabilità derivanti dalla stessa generazione, così come viene stabilito al can. 226 par. 2 in cui si dispone che i genitori, in forza di aver dato la vita ai figli, sono soggetti al *gravissimo obbligo e diritto di educarli*. La violazione di tale obbligo prevede, come è noto, una sanzione penale a norma del can. 1366 in cui si stabilisce il diritto – dovere dei genitori di battezzare ed educare i figli nella religione cattolica. Nel canone in analisi si cristallizza, quindi, l'impegno del Legislatore di riconoscere, in seno ai figli, il diritto a ricevere una educazione cattolica ed un dovere (da parte dei genitori) di educarli secondo principi cristiani.

Con ciò passiamo all'ambito del diritto matrimoniale, dove ci sono due disposizioni degne di nota. La prima riguarda proprio l'obbligo educativo, stabilito in modo solo apparentemente identico al can. 1113 del *Codex* e al can. 1136 del CIC. A ben vedere, la disposizione del CIC non si esprime solo in ter-

mini di obbligo ma di *officium*, espressione che denota un impegno «ministeriale» dei genitori costitutivo, a sua volta, di un loro diritto di fronte ad altri soggetti potenzialmente concorrenti nell'educazione dei figli; la norma, conforme all'espressione del citato can. 226, qualifica tale impegno ministeriale come *dovere gravissimo e diritto primario*, sempre in considerazione alle proprie possibilità e disponibilità, di curare l'educazione fisica, sociale, culturale e morale dei propri figli. Una seconda disposizione di interesse, in linea con la precedente, riguarda il *bonum prolis* come fine del matrimonio che, sia al can. 1013 del *Codex* che al can. 1055 del CIC, viene riferito alla generazione ed educazione dei figli, ma che solo nel nuovo codice non assume più i connotati di fine primario, rispetto al *bonum coniugum*, ponendosi alla pari. Questa maggiore integrazione tra «*bonum prolis*» e «*bonum coniugum*» permette di affermare che il primo e più importante mezzo educativo dei genitori sia quello di curare la loro reciproca relazione, intendendola in termini costruttivi ed evitando degenerazioni che, inevitabilmente, comportano potenziali rischi a discapito dell'interesse del minore.

L'ordinamento canonico, sensibile al ruolo del fanciullo e alla tutela della sua personalità, in particolare nelle pronunce di nullità matrimoniale, prevede inoltre al can. 1446 che il giudice, in ogni stato e grado di giudizio e ogni qualvolta intraveda una possibilità di esito favorevole (anche per il bene dei figli), esorti le parti assistendole affinché si sforzino nel cercare un comune accordo avvalendosi anche della mediazione di persone autorevoli. Prevede altresì che, nel caso si arrivi alla pronuncia della nullità del matrimonio, nella sentenza siano ammoniti i coniugi circa i doveri «moralì e civili» rispetto all'altra parte ed ai figli, facendo menzione esplicita al diritto dei minori al mantenimento e all'educazione (can. 1689 CIC). In Italia l'istituto della *mediazione familiare*, come già abbiamo ricordato, quale risorsa responsabilizzante a cui ricorrere nelle situazioni di crisi coniugale e in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale, è disciplinato dalla L. n. 54 del 2006 sull'*affidamento condiviso dei figli*, su cui abbiamo avuto modo di soffermarci brevemente in precedenza.

Anche nel diritto penale canonico i minori godono di un particolare *favor iuris*, sia nell'eventuale condizione di autori

di reato, sia in qualità di vittime. Nel can. 1323 par. 1 viene sancita la non imputabilità a carico di un fanciullo per un delitto commesso prima del compimento del sedicesimo anno; l'innalzamento della soglia dell'imputabilità penale (di due anni rispetto al *Codex*) può rispondere al presupposto secondo cui, nei confronti di soggetti in formazione, l'ordinamento non debba reagire alle condotte delittuose con sanzioni vere e proprie, ma con misure più idonee a riparare il male responsabilizzando, in tal modo, il fanciullo. Anzi, il codice attuale, al can. 1324 par. 1, n. 4 prevede altresì che al minore autore del reato, pur di età superiore ai sedici anni, la pena (di cui non è esente) sia attenuata o commutata con una penitenza canonica.

Rispetto al minore vittima di un delitto, la tutela dell'ordinamento si ravvisa nell'aumento dei termini di prescrizione del reato (a seguito della riforma del m.p. SST del 2010 è divenuta ventennale dal compimento della maggiore età del minore). Particolare menzione meritano i delitti, posti in essere da un chierico, contro il sesto comandamento con un minore che non abbia compiuto i diciotto anni, fattispecie costituiva di uno dei cd. *Delicta Graviora*; il can. 1395 par. 2 prevede che debba essere comminata una giusta pena non escludendo, data la particolare gravità del delitto, la dimissione dell'autore dallo stato clericale. In questa sede valga solo ricordare che, la riforma del m.p. SST avvenuta nel 2010 (il m.p. SST nella sua prima stesura ed emanazione risaliva al 2001), ha cercato di fare proprio anche il principio del *benessere del fanciullo*, espressamente sancito nel Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (*Convenzione di Lanzarote*), adottata nell'omonima isola spagnola nel 2007 e ratificata dall'Italia a seguito della L. n. 172/2012. Tra le novità, volute in prima persona da Papa Francesco, non possiamo dimenticare la *Commissione per la tutela dei minori*, annunciata dal Pontefice il 5 dicembre del 2013 e istituita formalmente il 24 marzo dell'anno successivo. Tale commissione composta da esperti provenienti da varie nazioni e con formazione diversa si propone, in continuità con l'impegno dei precedenti pontefici, di promuovere ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei fanciulli e di collaborare, qualora si ravvisi la necessità, con le compe-

tenti autorità civili per crimini commessi da chierici o da personale operante in strutture ecclesiastiche *rafforzando*, così, una piena trasparenza nonché l'impegno per la promozione dei diritti di ogni singolo bambino.

Risale ad alcuni mesi fa, e precisamente al 7 maggio 2019, la promulgazione del m.p. di papa Bergoglio *Vos estis lux mundi*, le cui norme sono state approvate *ad experimentum* per tre anni. In tale provvedimento normativo composto da due Titoli e da diciannove articoli il Pontefice intende rafforzare le misure da intraprendere verso coloro i quali commettono abusi su di un soggetto di minore età o, come sancisce l'art. 1, lett. b, su di una *persona vulnerabile* che viene ad essere ogni persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa. Per la prima volta, in un testo normativo canonico, si pone in risalto la dimensione di prevaricazione (anche momentanea) della libertà personale quale situazione in cui può incorrere un fedele vittima di delitto di abuso (e non solo di natura strettamente sessuale). Degno di nota risulta altresì l'aver espressamente equiparato qualsiasi *persona vulnerabile* ad un soggetto minorenni.

Nell'art. 2 del m.p. si dispone altresì l'istituzione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente normativa (e cioè a decorrere dal 1 giugno 2020), di «*sistemi stabili*» per il pubblico al fine di presentare segnalazioni di presunti abusi commessi da parte di chierici e di membri di IVC. Particolarmente importante è l'art 3, rubricato *Segnalazione* in cui si dispone che salvo i casi previsti nei canoni 1548 §2 CIC, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1 del m.p., ha l'obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal §3 del presente articolo. Si stabilisce, inoltre, che chiunque sia a conoscenza di fatti di abusi su di un minore, su di una persona vulnerabile o di produzione, detenzione, esibizione o distribuzione (anche per via telematica) di materiale pedopornografico, può presentare se-

gnalazione alle autorità competenti. Tale articolo deve essere letto in combinato disposto con l'art. 4 §1 dove si chiarisce che effettuare una segnalazione non costituisce in modo alcuno una violazione del segreto di ufficio. L'art. 5 del Titolo I, rubricato *Cura delle persone*, elenca alcune azioni finalizzate all'accoglienza, all'accompagnamento e all'assistenza spirituale, sociale, psicologica e terapeutica delle vittime e delle loro famiglie.

Il Titolo II, prettamente di natura procedurale, e rubricato «*Disposizioni concernenti oi vescovi ed equiparati*», stabilisce alcune norme riservate a Cardinali, Patriarchi, Vescovi e Legati del Romano pontefice, oltrech  a chierici incaricati di guidare pastoralmente una chiesa particolare e a moderatori supremi di istituti di vita consacrata o societ  di vita apostolica (di diritto pontificio). In merito alla celerit  nell'effettuare le indagini l'art. 14 prevede che esse si debbano concludere entro novanta giorni, salvo vi sia una indiacazione diversa (*ex art. 10 §2*). Da ultimo il m.p. prevede la possibilit  di provvedere alla istituzione di un apposito «*fondo*», istituito da parte delle Province ecclesiastiche, delle Conferenze episcopali, del Sinodo dei vescovi e del Consiglio dei Gerarchi (per le chiese orientali), a norma dell'art. 16 §1.

Conclusioni

Dalle fonti giuridiche (internazionali, nazionali e canoniche) che sono state oggetto dell'analisi condotta si evince un progressivo e reale interessamento, da parte dei legislatori, circa l'interesse del minore e la tutela dei suoi legittimi diritti. Nel corso del XX secolo, come   emerso, si sono susseguite molteplici normative finalizzate a conferire un ruolo centrale al *preminente interesse del fanciullo*; notevoli passi avanti sono stati fatti per riconoscere al minore sia i *diritti civili*, in rapporto alla famiglia, all'educazione, al rispetto dell'identit  personale, sia i *diritti sociali*, in relazione all'istruzione, al lavoro, alla protezione da ogni sfruttamento nonch  alla salute, nell'ottica di favorire un reale protagonismo di *ogni* singolo minore. L'impegno richiesto, a tutti coloro che entrano in contatto con un soggetto in formazione, viene quindi a coincidere

con un reale sforzo affinché si imponga una nuova e più adeguata cultura dell'infanzia fondata non solo su una maggior attenzione ai bisogni e alle reali necessità del fanciullo, ma su di uno specifico e mirato interessamento da parte degli enti locali e dell'intera comunità sociale.

In conclusione emerge quindi che il dovere di riconoscere un primato agli interessi del fanciullo non derivi, come ricordato in apertura di questa nostra riflessione, da una metafisica dell'innocenza, considerando il minore come un soggetto costitutivamente debole, bensì dall'interpretare tale debolezza come un esplicito dovere, da parte dell'intera società, di saper impostare adeguate dinamiche relazionali che favoriscano il protagonismo dei fanciulli evitando, così, il soffocamento dei loro legittimi interessi.

Tutelare e proteggere *ogni persona umana specialmente chi è più fragile e vulnerabile* si trasformi da subito in concreto e reale impegno per tutti coloro i quali hanno responsabilità istituzionali e per coloro che operano a contatto con i soggetti più vulnerabili al fine di favorire, senza alcuna eccezione, la reale attuazione giuridica di ciò che prevedono le normative nazionali, sovranazionali e canoniche. In caso contrario non sarà facile guardare negli occhi i nostri bambini senza doverci rimproverare gravi ed imperdonabili offese arrecate loro.

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ARROBA CONDE M. J. – Riondino M., *Introduzione al diritto canonico*, Milano, 2019³, pp. 57-58 e pp. 150-152.
- ARROBA CONDE M. J., *Diritto processuale canonico*, Roma, 2012, pp. 613-614 e 628-630.
- BALLARANI G., *Il diritto all'ascolto*, in *La riforma della filiazione* (a cura di Bianca C. M.), Padova, 2015, pp. 129 ss.
- BOTTA R., *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, 2001, pp. 175-177.
- CIANCIOLO V., *La tutela del minore straniero non accompagnato*, Ravenna, 2019, pp. 7-25.
- CITO D., *Il diritto canonico di fronte ai reati, in particolare di fronte agli abusi sui minori*, in *Iustitia* 63 (2010), pp. 253-263.
- COPPOLA R., *La tutela dei minori nel diritto canonico processuale e penale*, in AA. VV. *Tutela della famiglia e diritto dei minori nel codice di diritto canonico*, Città del Vaticano, 2000, pp. 77-87.

- CORIDEN J. A., *The Rights of Catholics in the Church*, Mahwah – New York, 2007, pp. 7-15.
- CUCCI G. – ZOLLNER H., *Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta*, Milano, 2010, pp. 39-55.
- DELGADO B., *Storia dell'Infanzia* (trad. di Giallongo A.), Bari, 2002, pp. 243-270.
- FADIGA L., *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*, Milano, 2006, pp. 129-142.
- FORTIN J., *Children's Rights and Developing Law*, London, 2002, pp. 31 ss.
- FREEMAN M., *The End of the Century of the Child*, in *Current Legal Problems* 58 (2001), pp. 505-558.
- GOLDSTEIN J. – FREUD A. – SOLNIT A. J. – Goldstein S., *In the best interest of the Child*, New York, 1986, pp. 2-25.
- GUGGENHEIM M., *What's Wrong with Children's Rights*, Cambridge, 2005, pp. 1-16.
- LAMBERTI DA SILVA D., *L'applicazione effettiva della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza negli ordinamenti interni: il problema delle riserve*, in *20° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo* (a cura di CITARELLA L. – ZANGHÌ C.), Roma, 2009, pp. 39-76.
- MACLEOD C.M., *Are Children's Rights Important?*, in BRAKE E. – FERGUSON L., *Philosophical foundations of Children's and Family Law*, Oxford, 2018, pp. 191-208.
- MCGLYNN C., *Families and the European Union*, Cambridge, 2006, pp. 42 ss.
- MIELE M., *Educazione religiosa del minore*, in *Scuola. Famiglia e Minori* (a cura di Cerato M. – Turlon F.), Pisa, 2018, pp. 401-425.
- MORO A. C., *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2014, pp. 3-90.
- MORRISEY F. G., *Addressing the Issue of Clergy Abuse*, in *Studia Canonica* 35 (2001), pp. 403-420.
- MULLANEY M., «*Graviora Delicta*»: *the duty to report clerical sexual abuse to the Congregation for the Doctrine of the Faith*, in *Irish Theological Quarterly* 68 (2003), pp. 291-295.
- NICOLUSSI A., *La filiazione e le sue forme: la prospettiva giuridica*, in *Allargare lo spazio familiare: adozione e affidamento* (a cura di Scabini E. – Rossi G.), Milano, 2014, pp. 3-21.
- PICCININI M., *Conflittualità genitoriale e scelte educative*, in *Scuola. Famiglia e Minori* (a cura di Cerato M. – Turlon F.), Pisa, 2018, pp. 379-400.
- POCAR V. – RONFANI P., *La famiglia e il diritto*, Roma – Bari, 2003, pp. 157-205.
- RESTA E., *L'infanzia ferita*, Roma – Bari, 1998, pp. 41-88.
- RIONDINO M., *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici*, Città del Vaticano, 2011, pp. 57-121.
- RIONDINO M., *La Convenzione di Lanzarote. Aspetti giuridici e canonici*

- in tema di abuso sui minori*, in *Apollinaris* 1 (2013), pp. 149-176.
- RIONDINO M., *La mediazione familiare*, in *Commentarium pro Religiosis* 86 (2005), pp. 39-56.
- RIONDINO M., *La Pontificia Commissione per la tutela dei Minori*, in *Monitor Ecclesiasticus* 1 (2015), pp. 303-306.
- RIONDINO M., *La tutela dei minori nell'ordinamento canonico*, in *La Chiesa tra economia e famiglia* (a cura di Dammacco G.), Bari, 2015, pp. 181-193.
- RIONDINO M., *La tutela del minore nell'ordinamento canonico e civile*, in *Fratelli per caso. Libertà riproduttiva e diritti dei figli* (a cura di Sgreccia P.), Roma, 2016, pp. 75-94.
- RIONDINO M., *La tutela del minore nelle fonti di diritto internazionale*, in *Scuola. Famiglia e Minori* (a cura di Cerato M. – Turlon F.), Pisa, 2018, pp. 220-224.
- RIONDINO M., *Mediazione familiare e interculturalità in Europa. Profili di diritto comparato*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone* 4 (2010), pp. 1845-1870.
- RIONDINO M., *The 30th anniversary of the Convention on the Rights of the Child and Child Labour exploitation*, in *E-Journal of International and Comparative Labour Studies* 9 (2020), pp. 1-7.
- RIONDINO M., *The rights to education: a fundamental and universal right*, in *Jus* 3 (2016), pp. 287-300.
- RIONDINO M., *Vent'anni di Convenzione fanno più spazio ai diritti del fanciullo*, in *Guida al Diritto – Il Sole 24 Ore* 10 (2009), pp. 83-87.
- ROCHE J., *Children: rights, participation and citizenship*, in *Childhood* 4 (1999), pp. 475-491.
- RODHAM H., *Children under the Law*, in *Harvard Educational Review* 43 (1973), p. 487.
- SMITH V., *Children Act 1989: the accommodation trap*, in *Family Law* 22 (1992), pp. 349 ss.
- TOBIN J., *The Development of Children's Rights*, in *Children and the Law* (a cura di Young L. – Kenny M. A. – Monahan G.), Sydney, 2017², pp. 25-54.
- TORFS R., *Child Abuse by Priests: The Interaction of State Law and Canon Law*, in *The Structural Betrayal of Trust* (a cura di Quinn R. A. – Haker H. – Junker Kenny M.), London, 2004, pp. 110-119.
- VERHELLEN E., *Convention on the Rights of the Child*, Antwerp, 2006⁴, pp. 63-87.
- ZUANAZZI I., *L'ordinatio ad educationem proles nel matrimonio canonico*, Napoli, 2012, pp. 121-208.